

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, G. De Bellis e G. Palmieri, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1 dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331, pag. 11) e violazione dell'art. 1 della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità — Rimborso dell'IVA a un soggetto residente in un altro Stato membro o in un paese terzo ma che ha un centro di attività stabile in Italia

Dispositivo

- 1) *In materia di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a un soggetto passivo residente in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma avente un centro di attività stabile nello Stato membro interessato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 1 dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, e dell'art. 1 della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, in quanto obbliga un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma che abbia un centro di attività stabile in Italia e che, nel periodo rilevante, abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia, a chiedere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a credito secondo le procedure previste dalle citate direttive piuttosto che mediante detrazione, quando l'acquisto per cui è chiesto il rimborso di detta imposta viene effettuato non tramite il centro di attività stabile in Italia, ma direttamente dallo stabilimento principale di tale soggetto passivo.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 209 del 15.8.2008.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania) — Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl/Comune di Casoria

(Causa C-254/08) (¹)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale — Direttiva 2006/12/CE — Art. 15, lett. a) — Mancata ripartizione dei costi dello smaltimento dei rifiuti in funzione della loro effettiva produzione — Compatibilità con il principio «chi inquina paga»)

(2009/C 220/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Parti

Ricorrente: Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl

Convenuto: Comune di Casoria

Altra parte interessata: Azienda Speciale Igiene Ambientale (ASIA) SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Interpretazione dell'art. 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9) — Sistema nazionale che non ripartisce i costi per lo smaltimento dei rifiuti in funzione della produzione o detenzione in vista del conferimento a un raccogliitore o ad un'impresa responsabile del loro smaltimento — Compatibilità con il principio «chi inquina paga»

Dispositivo

L'art. 15, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti, dev'essere interpretato nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, esso non osta ad una normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito.

Spetta tuttavia al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni su cui verte la causa principale non comporti che taluni «detentori», nel caso di specie le aziende alberghiere, non si

facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.

(¹) GU C 209 del 15.8.2008.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Kościanie — Repubblica di Polonia) — Procedimento penale a carico di Tomasz Rubach

(Causa C-344/08) (¹)

[Protezione di specie di flora e di fauna selvatiche — Specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 — Prova della liceità dell'acquisizione di esemplari di tali specie — Onere della prova — Presunzione d'innocenza — Diritti della difesa]

(2009/C 220/22)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Kościanie

Imputato nella causa principale

Tomasz Rubach

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Rejonowy w Kościanie (Polonia) — Interpretazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61, pag. 1) — Nozione di «prova» del carattere legale dell'acquisizione delle specie iscritte nell'allegato B

Dispositivo

L'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un procedimento penale a carico di un soggetto accusato di aver violato tale disposizione, tutti i mezzi di prova consentiti dal diritto processuale dello Stato membro interessato in procedure analoghe sono, in linea di principio, ammissibili al fine di stabilire la liceità dell'acquisizione di esemplari di specie animali elencate nell'allegato B di detto regolamento. In considerazione, altresì, del principio della presunzione d'innocenza, tale soggetto dispone di tutti questi mezzi per dimostrare di essere venuto in possesso di detti esem-

plari in modo lecito conformemente alle condizioni previste dalla summenzionata disposizione.

(¹) GU C 272 del 25.10.2008.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-574/08) (¹)

(Mercato interno — Libera circolazione dei capitali — Lotta contro la frode e il riciclaggio di denaro)

(2009/C 220/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Peere e P. Dejmek, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o notificazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1° agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214, pag. 29)

Dispositivo

- 1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1° agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
- 2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 44 del 21.2.2009.